

T.A.R. LAZIO

21 APRILE 1999
(ORDINANZA)**PRESIDENTE:** ELEFANTE**RELATORE:** POLITO**PARTI:** OMNITEL**PRONTO ITALIA S.P.A.**
(avv. Brizzolari, Sica)
COMUNE DI ROMA**Telecomunicazioni •**
Impianti • Elettrosmog •
Limiti di esposizione •
Delibere comunali •
Sospensione.*Le imprese licenziatricie per l'esercizio di reti o per l'esercizio della telefonia fissa o mobile non possono superare i limiti previsti per l'elettrosmog nelle postazioni indicate dal Comune. Tuttavia una successiva delibera comunale con la quale si**escluda tout court senza motivazioni adeguate la possibilità di installare impianti di telefonia mobile e similari su ospedali, scuole, asili nido, case di cura e riposo o nella loro prossimità a distanza inferiore a 50 mt. può comportare danni agli esercenti di impianti di tlc per l'iniziativa economica intrapresa e per l'organica distribuzione sul territorio.*

Ritenuto:

— che la delibera di Giunta impugnata — nella parte in cui esclude la possibilità di installare impianti di telefonia mobile e similari su ospedali, scuole, asili nido, case di cure e di riposo o nelle loro prossimità a distanza inferiore ai metri cinquanta — in relazione al carattere generale ed astratto della previsione, da osservarsi in sede dei procedimenti di rilascio dei titoli autorizzatori o concessori ove richiesti con riferimento ad edifici rientranti nelle categorie predette, non si configura idonea a determinare in via immediata un danno grave ed irreparabile nei confronti della Società ricorrente che possa giustificare l'accoglimento della domanda di sospensiva in parte *de qua*;

— che sussistono invece gli allegati estremi di danno all'iniziativa di impresa ed all'organica distribuzione della rete di telecomunicazione sul territorio in relazione alla statuizione contenuta nell'atto impugnato di revoca e rimozione, entro il termine assegnato, degli impianti di telefonia mobile già installati e funzionanti nei siti predetti in virtù di autorizzazione già rilasciata dal Comune di Roma;

— che il ricorso nella parte in cui censura la determinazione di revoca generalizzata dei pregressi titoli autorizzatori, a seguito di una prima deliberazione, si configura assistito dal *fumus boni juris* in relazione ai dedotti vizi di violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990 (mancato avviso dell'inizio del procedimento) e del principio di irrevocabilità dei titoli abilitativi all'esecuzione di interventi edilizi, sancito dall'art. 4, sesto comma, della l. n. 10/1977, nonché di eccesso di potere per difetto di istruttoria — non risultando verificato l'effettivo rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, individuati con parametri certi dagli artt. 3 e 4, secondo comma, del decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 — e per mancanza di motivazione circa l'esistenza di un interesse pubblico ed attuale all'esercizio del potere di autotutela, da identificarsi con l'esigenza di salvaguardare le condizioni di salubrità dei luoghi in presenza di un accertato superamento degli anzidetti limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.

P.Q.M. — Accoglie la proposta domanda incidentale di sospensione nei limiti di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.